

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2022

464/2022/R/GAS

MODIFICHE ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 436/2022/R/GAS E 374/2022/R/GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1220^a *bis* riunione del 29 settembre 2022

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia

elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51;
- decreto-legge 9 agosto 2022, n.115;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/COM e in particolare l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 230/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2021, 409/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 143/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/com;
- la deliberazione 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas;
- la deliberazione 10 maggio 2022, 209/2022/R/com;
- la segnalazione dell’Autorità 13 giugno 2022, 252/2022/I/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 296/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 374/2022/R/gas);
- la segnalazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 375/2022/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2022, 436/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 436/2022/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata (RTDG);
- il Testo integrato delle disposizioni in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF);
- il Testo integrato morosità gas (TIMG);
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato (TIVG);

- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08 (di seguito: sentenza del 20 aprile 2010);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010 (di seguito: decisione del 28 ottobre 2010);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tar Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che *“per i soli clienti domestici”*, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07; ai

sensi della legge 124/17 come da ultimo novellata dal D.L. milleproroghe, a far data dall'1 gennaio 2023 detta previsione sarà superata;

- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l'Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici;
- da ultimo, la legge di conversione del decreto-legge 17/21 ha integrato l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 attribuendo all'Autorità il compito, nell'esercizio dei propri poteri di regolazione dei corrispettivi dei servizi, di tenere conto, oltre che "*dell'andamento del mercato*", anche "*del reale costo di approvvigionamento della materia prima*".

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in considerazione delle perduranti tensioni sui mercati all'ingrosso e delle criticità negli approvvigionamenti segnalate dagli operatori, l'Autorità è intervenuta, in via di urgenza, con la deliberazione 374/2022/R/gas sulle modalità di determinazione della componente di approvvigionamento C_{MEM} del servizio di tutela, prevedendo al contempo che i soggetti interessati potessero presentare le loro osservazioni e proposte motivate su aspetti di carattere implementativo;
- nel dettaglio, la deliberazione 374/2022/R/gas, ha previsto, tra l'altro, di:
 - a) modificare, a decorrere dall'1 ottobre 2022, le modalità di determinazione della componente C_{MEM} stabilendo che la suddetta componente sia definita pari alla media mensile del prezzo del PSV *day ahead* rilevato da ICIS-Heren e che sia pubblicata sul sito *internet* dell'Autorità all'inizio del mese successivo a quello di riferimento; in tale modo, viene superata l'attuale metodologia di quantificazione sulla base delle quotazioni trimestrali OTC relative al trimestre *t*-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre oggetto di aggiornamento, passando da una determinazione trimestrale definita prima dell'inizio di ciascun trimestre ad una determinazione mensile definita alla fine di ciascun mese di un trimestre;
 - b) definire specifici obblighi di trasparenza a carico degli esercenti la vendita e a favore dei clienti finali, nei casi in cui gli operatori dovessero ricorrere a ricalcoli di prezzo rispetto a quanto precedentemente fatturato in considerazione dell'impatto della nuova modalità di quantificazione *ex-post* della componente C_{MEM} sui sistemi di fatturazione, laddove questi siano impostati per emettere la fattura nel corso del mese;
- con la successiva deliberazione 436/2022/R/gas, in esito alle osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione postuma, è stata integrata la disciplina funzionale alla nuova modalità di determinazione della componente C_{MEM} (di cui alla precedente deliberazione 374/2022/R/gas) prevedendo, tra le altre cose, ad ulteriore tutela dei clienti finali, che:

- a) in caso di bollette contenenti acconti in stima del valore della componente C_{MEM} da applicare nel mese di riferimento, il valore di tale acconto non possa eccedere un valore pari alla media dell'indice *PSV day ahead* dei giorni disponibili fino all'ultimo giorno utile prima dell'emissione della bolletta;
- b) gli esercenti il servizio di tutela gas, in deroga all'attuale regolazione di cui al TIF in tema di frequenza di emissione delle bollette sintetiche, possano, laddove i sistemi di fatturazione lo consentano, emettere la bolletta su base mensile, così da permettere ai clienti finali di conoscere più frequentemente la propria spesa e di redistribuire i pagamenti delle bollette su più mesi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- successivamente all'adozione della deliberazione 436/2022/R/gas, è pervenuta all'Autorità una segnalazione in cui è stata evidenziata l'impossibilità, da parte di un operatore, di implementare immediatamente la modalità di quantificazione di eventuali acconti della componente C_{MEM} di cui alla predetta deliberazione (richiamata *sub a*) al precedente gruppo di considerati) ed è stato pertanto richiesto di poter, in alternativa, determinare tale acconto pari al valore della componente C_{MEM} pubblicata dall'Autorità ed in vigore per il mese precedente.

RITENUTO CHE:

- con riferimento alla richiesta di ottenere una deroga alla modalità di quantificazione di un eventuale acconto della componente C_{MEM} di cui alla deliberazione 436/2022/R/gas, occorra innanzitutto precisare che la finalità di siffatto intervento era proprio quella di ancorare a un dato certo e verificabile dal cliente finale (come il valore medio dell'indice *PSV day ahead*) nonché univoco per tutti i venditori, gli eventuali acconti della componente C_{MEM} così da prevenire il rischio che, modalità differenti di quantificazione di detto acconto, da parte di ciascun venditore, potesse in qualche caso portare a valori eccessivamente alti;
- tuttavia, in considerazione della segnalata impossibilità di implementare, nel breve termine, la predetta modalità di valorizzazione di eventuali acconti, data l'urgenza dell'intervento, e, in ragione della necessità di mantenere un unico criterio di determinazione di tali acconti in coerenza con le finalità richiamate al precedente punto, sia pertanto opportuno accogliere la richiesta avanzata, prevedendo, che la stima in acconto del valore della componente C_{MEM} sia fissata pari al valore della componente C_{MEM} relativo al mese precedente;
- inoltre, nell'ottica di rendere edotto il cliente in merito a eventuali modifiche della periodicità di fatturazione, laddove gli esercenti ricorrano alla facoltà, loro accordata dalla deliberazione 436/2022/R/gas, di derogare all'attuale regolazione in tema di periodicità di invio della bolletta, sia altresì opportuno prevedere che, nei predetti casi, gli esercenti diano opportuna informazione al cliente finale con una

apposita comunicazione che dovrà pervenire non oltre la prima bolletta in cui avviene la modifica alla periodicità di invio delle bollette

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione 436/2022/R/gas nei seguenti termini:
 - a. sostituire il punto 3. con il seguente punto:

“3. di prevedere che, nei casi in cui siano emesse bollette contenenti una stima in acconto del valore della componente C_{MEM} , il valore stimato della predetta componente sia posto pari al valore della componente C_{MEM} del mese precedente, determinata ai sensi dell’articolo 6 del TIVG come modificato dalla deliberazione 374/2022/R/gas;”
 - b. modificare il punto 4. aggiungendo dopo le parole “del TIF” le seguenti parole “, dandone opportuna informazione al cliente finale con una apposita comunicazione che dovrà pervenire entro la prima bolletta in cui avviene la modifica della frequenza di emissione della bolletta;”
2. di modificare la deliberazione 374/2022/R/gas inserendo dopo il punto 2. i punti 2bis. e 2ter. recanti le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 della deliberazione 436/2022/R/gas;
3. di pubblicare il presente provvedimento, e la deliberazione 436/2022/R/gas, come risultanti dalle modifiche apportate, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

29 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini